



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IL GIUDICE DI PACE DI ROMA**

In persona del dott. Ugo Ferruta, pronuncia in via definitiva il seguente

**DECRETO MOTIVATO**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.01.2016 nel procedimento n. 48250/15 R.G. Civile, promosso con ricorso depositato in data 20.01.2016 da GXXXXXXXX Sxxxxx, nato il ---.---.---- in Mauritius, con l'avv. Axxxxxxxxxxx Cxxxxx, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, avverso il decreto di espulsione emesso il 18.08.2015 dalla Prefettura di Roma

**Motivi della decisione**

Il ricorrente, con ricorso tempestivamente depositato e regolarmente notificato dalla cancelleria di questo Ufficio alla Prefettura di Roma, non costituitasi in giudizio, chiede annullarsi il decreto di espulsione in oggetto, lamentando ed eccependo:

- l'insussistenza dell'asserita pericolosità sociale assunta a presupposto del decreto espulsivo;
- la violazione dell'art. 8 della direttiva 115/2008/CE per la mancata concessione di un termine per la partenza volontaria;
- la non reiterabilità dei provvedimenti espulsivi nei suoi confronti, essendo egli stato già precedentemente espulso con provvedimento poi annullato dal Giudice di Pace di Roma;
- la mancata traduzione del decreto espulsivo in una lingua da lui conosciuta;
- l'inespellibilità dell'interessato in quanto appartenente a categoria vulnerabile ai sensi dell'art. 19, co. 2, T.U.I., per motivi di salute;
- la violazione dell'art. 29 T.U.I. data la sussistenza dei presupposti per la coesione familiare;

Ai fini del decidere, occorre innanzitutto considerare che la Prefettura di Roma ha adottato il provvedimento espulsivo, in ragione della ritenuta pericolosità sociale di Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, che (come si legge nel decreto impugnato, sub *considerato*) risulta aver subito due rilevanti condanne penali oltre a precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e leggi sugli stupefacenti. Il ricorrente, dando atto di essere stato condannato, per fatti anteriori al 2007, alla pena di anni otto di reclusione per reati di traffico di stupefacenti (non è peraltro dato desumere, in quanto il decreto prefettizio non indica né le date delle sentenze, né le a.g. che le hanno emesse, se la seconda condanna gli sia stata inflitta, in altro grado di giudizio, per il medesimo fatto o, invece, in altra fattispecie) fa però presente di avere dato prova della continuità dell'opera reeducativa svolta, tanto da ottenere la detrazione di un considerevole periodo di pena e la scarcerazione anticipata (cfr. ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Roma e ordine di scarcerazione – doc. 4 e 5 allegati al ricorso), proseguita anche nel periodo successivo alla scarcerazione, in data 12.05.2014, come evidenziano i diplomi e attestati ottenuti sia durante che dopo il periodo di detenzione, (tra cui: diploma di maturità come ragioniere e perito commerciale, nell'anno scolastico 2011/12; attestato di qualifica professionale come operatore decorazioni musive; iscrizione al corso di laurea in lingue e culture straniere presso l'Università degli Studi Roma Tre; ammissione, in data 05.05.2014 e successiva regolare partecipazione a progetto di accoglienza e reinserimento sociale presso il Convento di S. Francesco a Ripa in Roma).

L'evidenza del percorso formativo e rieducativo intrapreso da Xxxxxxxxxxx appare, in effetti, in palese contrasto con quanto ritenuto nel decreto impugnato (sub *tenuto conto*, p.2), secondo cui egli "ha dimostrato scarsa propensione a un inserimento socio-lavorativo, optando per la devianza e l'illegalità, commettendo reati che, per la loro natura, fanno emergere una marcata

pericolosità sociale del soggetto, tanto da consentire di ritenerlo abitualmente dedito a traffici delittuosi”. Dal tenore del citato passaggio motivazionale, infatti, non pare che il decreto espulsivo tenga conto (e neppure dia atto) della condotta dell’interessato successiva alla condanna e alla scarcerazione. Vi è però, indubbiamente, un riferimento ad una valutazione attuale dell’autorità giudiziaria, laddove si cita espressamente la decisione del Tribunale di Sorveglianza, che, in data 03.08.2015 “ne confermava la pericolosità sociale” (sub *considerato*, p.1) assunta a presupposto del provvedimento espulsivo.

Tuttavia, anche laddove correttamente espresso (o formalmente vincolato), il giudizio relativo alla pericolosità sociale deve necessariamente essere, laddove sussistano stretti legami familiari ed un lungo radicamento nel paese ospitante, inserito e ponderato nel quadro di una valutazione complessiva della situazione dell’interessato. L’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU), pone infatti l’obbligo in capo alle autorità statali, nel valutare possibili misure di allontanamento dal territorio nazionale, di bilanciare la durata del soggiorno dell’interessato nel Paese dal quale deve essere espulso e la sua situazione familiare con le esigenze di tutela dell’ordine pubblico.

La Corte Europea dei Diritti Umani ha ritenuto violato l’art. 8 cit. da parte del Regno Unito per aver espulso, per precedenti penali, un cittadino nigeriano residente nel Regno Unito, con moglie, figli e nipoti, da oltre vent’anni, affermando, nella fattispecie, il principio che “sussiste violazione dell’art. 8 Cedu nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale in assenza di idonee valutazioni circa, da un lato il rispetto della vita familiare e, dall’altro di quella privata intesi come insieme delle relazioni sociali dell’espellendo con il contesto sociale di adozione parametrati, anche, con il probabile indebolimento dei legami col territorio di provenienza”; (Omojudi c. Regno Unito, 24 novembre 2009; nello stesso senso, Hamidovic c. Italia, 4 dicembre 2012).

È evidente che tale bilanciamento, derivando dagli obblighi assunti dai paesi aderenti alla CEDU, deve essere operato anche laddove non sia espressamente previsto dalla legislazione nazionale.

Inoltre, per quanto l’art. 2, co. 1, lett. *b* della direttiva 2008/115/CE (c.d. “direttiva rimpatri”) stabilisca che gli stati membri “possono decidere di non applicare” la direttiva (e con essa il relativo art. 5, che prescrive di tenere conto della vita familiare) ai cittadini di paesi terzi “sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale”, non può non tenersi conto del fatto che l’art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea enuncia, anche testualmente, il medesimo principio espresso dall’art. 8 della CEDU (attribuendogli dunque, identico significato e portata, ai sensi dell’art. 52, comma 3 della Carta stessa).

Pertanto, sussistendo un collegamento con un atto di diritto derivato (pur facoltizzante gli Stati a non applicarlo) può ritenersi che il principio del rispetto della vita familiare, e del necessario bilanciamento tra essa e le esigenze dell’ordine pubblico ai fini dell’eventuale espulsione, trovi diretta applicazione nel nostro ordinamento, ai sensi dell’art. 51 della Carta di Nizza. Ma anche qualora non volesse propendersi in tal senso, il principio in questione opera quantomeno come “fonte di “libera interpretazione” anche del dato normativo nazionale (Cass. 15519/2012), stante il “carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei” riconosciuto alla Carta di Nizza (Corte Cost. n. 135/2002) e quindi, in linea generale, operanti anche nei sistemi nazionali.

Ne consegue che, per quanto l’art. 13, co. 2 *-bis* D.Lgs. 286/98 limiti la previsione che, nell’adottare il provvedimento di espulsione “nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami

familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” alle sole ipotesi in cui il Prefetto provvede “ai sensi del comma 2, lettere *a* e *b*” essa deve ritenersi estesa, anche all’ipotesi di cui alla lettera *c* (persona dichiarata socialmente pericolosa o che abbia riportato condanne per i reati elencati dalle norme ivi richiamate). Ciò sia in forza del principio dettato dall’art. 8 della CEDU sia del dirimente valore interpretativo che l’art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE assume nell’apparente contrasto tra la norma sopra citata (art. 13, co.2-*bis* T.U.I.) e l’art. 19, co. 2, lett *c* del medesimo testo unico che stabilisce l’inespellibilità *tout court* dei familiari ricongiunti entro il secondo grado.

Di assoluta rilevanza, con riguardo alla fattispecie qui in esame, proprio per il tipo di reato per il quale l’interessato è stato in precedenza condannato e la conseguente misura accessoria, è poi l’orientamento espresso, in più occasioni, dalla Corte di Cassazione: “la previsione secondo cui non è consentita l’espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge che siano di nazionalità italiana [art. 19, comma secondo, lett. c) del d.lgs. n. 286 del 1998] si applica a tutte le espulsioni giudiziali, ivi compresa l’espulsione dello straniero prevista per i reati in materia di sostanze stupefacenti” (Cass. pen., Sez. III, 3 febbraio 2010, n. 18527; Cass. pen., Sez. II, 18 gennaio 2011, n. 3607; Cass. pen., Sez. I, 28 aprile 2011, n. 22100; Cass. pen., Sez. VI, sentenza 12 gennaio 2012, n. 3516; cfr. anche, per la giurisprudenza di merito, Tribunale di Alessandria, Magistrato di Sorveglianza, ordinanza del 30 novembre 2013).

Occorre dunque avere riguardo alla concreta situazione del ricorrente, il quale adduce di risiedere in Italia da 26 anni (circostanza facilmente desumibile dalla lettura del decreto impugnato, che dà atto che egli ha fatto ingresso in Italia nel 1989) e di essere convivente con la sorella, XXXXXXXX XXXXXXXX, cittadina italiana (doc. 7), rimasta vedova di recente e riconosciuta invalida a causa di una patologia cronica (doc. 15) e bisognosa di assistenza, nonché in possesso di adeguate garanzie economiche (in quanto titolare di pensione di reversibilità, nonché di assegno di invalidità) e di essere egli stesso sofferente di patologia cronica (diabete mellito). Un ulteriore riscontro positivo di tali allegazioni, suffragate da ampia produzione documentale, è costituito dal provvedimento del Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Roma che, in data 08.11.2013, ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla richiesta di espulsione di XXXXXX XXXXXXXXX a titolo di sanzione alternativa ex art. 16, co. 5, T.U.I., in considerazione del fatto che egli è parente di cittadina italiana.

In tale situazione è evidentemente individuabile una causa di inespellibilità espressamente prevista dall’art. 19 T.U.I. (la convivenza con familiare entro il secondo grado, cittadino italiano); inoltre, la posizione del ricorrente andrebbe valutata anche alla luce dell’art. 36 e delle altre disposizioni del testo unico che attribuiscono rilevanza alla posizione dell’accompagnatore o del familiare del soggetto bisognoso di cure mediche indifferibili.

Orbene, non solo il provvedimento impugnato non fa alcun riferimento a tutto ciò, ma non dà neppure conto della pendenza, innanzi al Tribunale di Roma, del procedimento concernente l’istanza di permesso di soggiorno per coesione familiare, in opposizione al diniego del Questore (R.G. 72553/14) ed alla sospensiva del provvedimento questorile ivi concessa dal giudice adito (doc. 17).

Non vi è, dunque, alcuna considerazione di tali elementi ai fini dell’incidenza dell’assunta pericolosità sociale in rapporto alla situazione familiare ed al radicamento dell’interessato e della necessaria valutazione della proporzionalità della misura espulsiva. Giova tra l’altro ricordare, in merito, che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo sottolineato la particolare rilevanza, del “percorso di riscatto dell’interessato” e del “contesto solido e credibile nel quale esso avvenga”, proprio nel caso in cui esso si innesti su effettivi vincoli familiari e un lungo radicamento; in tal caso, infatti, le circostanze legate alla rieducazione “si uniscono ai rapporti familiari [...] e in quanto esse entrano a qualificare i legami familiari

e sociali dello straniero e la durata del suo soggiorno, quali parametri che la medesima norma soprarichiamata prescrive di valutare ogni volta che ci si trovi di fronte a situazioni di ricongiungimento familiare o ad esse assimilabili” (Consiglio di Stato, ordinanza 27 luglio 2012).

Il decreto di espulsione impugnato deve pertanto ritenersi illegittimo e va conseguentemente annullato, perché emesso in violazione dell’art. 8 CEDU, dell’art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, nonché degli art. 19 e 30 D.Lgs. 286/98, e comunque per l’incompletezza della rappresentazione e valutazione della situazione dell’interessato, non rinvenendosi in esso alcuna ponderazione relativa al temperamento delle esigenze di ordine sociale con la sua situazione familiare ed alla particolare rilevanza che il percorso riabilitativo intrapreso assume in rapporto ad essa.

Le spese di lite, considerate la natura della controversia, la non univocità della giurisprudenza dell’Ufficio sulla materia e la non resistenza in giudizio della Prefettura, vengono integralmente compensate tra le parti, ferma restando l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ex art. 13, co. 8, T.U.I. e la conseguente liquidazione ai sensi degli art. 142 e 82 D.P.R. 115/02, come da separato decreto.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. Dichiaro la contumacia della Prefettura di Roma.
  2. In accoglimento del ricorso, annulla il decreto di espulsione del Sig. GXXXXXXXXX Sxxxxxx, nato il --.--.---- in Mauritius, emesso dalla Prefettura di Roma in data 18.08.2015.
  3. Dichiaro integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
- Manda alla cancelleria per la notificazione alle parti, autorizzando l’uso del fax.  
Roma, 20 gennaio 2016,

IL GIUDICE DI PACE  
Dott. Ugo Ferruta